

Una procedura semplice per la lotta al riciclaggio

OFFRIRE SERVIZI MIGLIORI E PIÙ ACCESSIBILI
CON IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE



SERGIO MADONINI

Nella lotta al riciclaggio si sta sviluppando in questi anni il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni e in particolare dei Comuni, i quali gestiscono numerosi dati utili a individuare le operazioni sospette. Anche grazie alla community Legalità in Comune di Anci Lombardia, sono partiti progetti che supportano i Comuni in questa apparentemente nuova attività, che comporta la segnalazione all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia delle situazioni che possono nascondere attività di riciclaggio.

“Apparentemente nuova” perché, come ci spiega in queste pagine Vittorio Ricciardelli, esperto in materia e collaboratore AnciLab, la normativa antiriciclaggio, con riferimento agli uffici della pubblica amministrazione, si può inserire nell'attività di verifica normalmente svolta:

- nei procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- nei procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché

attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

A fronte di uno scenario di tal genere, non è pensabile predisporre casi simulati che possano abbracciare tutte le fattispecie di situazioni riconducibili a queste procedure d'ufficio. Tuttavia, il personale addetto all'istruttoria delle pratiche nelle aree di cui sopra è in grado, grazie anche ad alcuni semplici suggerimenti, ma soprattutto in virtù delle professionalità già possedute, di rilevare le situazioni sospette, meritevoli di approfondimenti da parte degli analisti, senza andare ad appesantire in alcun modo le attività ordinariamente svolte.

In effetti, esistono anomalie nelle istruttorie facilmente rilevabili. Per esempio, ipotizziamo che un soggetto abbia presentato il 1° settembre di quest'anno tre domande relative ad altrettanti bandi pubblicati lo stesso giorno per svolgere attività in provincia di Milano. Le domande attivano istruttorie per una concessione, un appalto e una richiesta di sovvenzione. Ipotizziamo, ancora, che le domande siano state presentate da un "procuratore speciale" di una società o associazione costituita il 1° maggio dello stesso anno e avente sede in un Comune della Sila, in Calabria.

Dall'esempio si possono già dedurre alcuni indicatori di anomalie. In primo luogo, la domanda è stata presentata da interposta persona (Procuratore Speciale). Secondariamente, la società o associazione interessata dalla specifica procedura è stata costituita solo quattro mesi prima della pubblicazione del bando, dato rilevabile dal frontespizio della visura camerale o dall'atto costitutivo dell'associazione. Infine, la società o associazione interessata ha sede legale in una località posta a centinaia di chilometri di distanza dal luogo in cui dovrebbe essere svolta l'attività, anche questo dato è rilevabile dal frontespizio della visura camerale o dall'atto costitutivo dell'associazione. Tali indicatori di anomalia, senza necessità di ulteriori approfondimenti, sollevano alcuni dubbi. Poiché la società o associazione è stata costituita poco tempo prima della pubblicazione del bando ed è riuscita a candidarsi lo stesso giorno della relativa pubblicazione, pur trovandosi all'altro capo del Paese, è forte il dubbio che in seno all'ente interessato vi sia qualcuno in contatto con i proprietari della società o con i fondatori dell'associazione, che in violazione dei doveri d'ufficio ha anticipato loro informazioni utili in tal senso. Inoltre, l'ambito territoriale in cui ha sede legale la società in questione è noto alle cronache per la radicata presenza della criminalità organizzata, tale da condizionare il normale

assetto socio/politico/economico locale. A ben vedere si tratta di dubbi facilmente rilevabili dalla documentazione che accompagna le domande e da notizie riportate dai media nazionali che non hanno comportato ritardi nella trattazione delle rispettive pratiche o aggravio dei compiti normalmente svolti dagli operatori di primo livello. Fin qui siamo nella semplice rilevazione di indicatori di anomalia che non sono tuttavia sufficienti per inoltrare segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia (Uif)



che provvederà alle indagini necessarie. Lo ribadisce la stessa Unità, quando scrive: "La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla Uif, ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili".

Ecco perché nel 2014, nell'ambito di una convenzione tra l'Uif e il Comune di Milano, è stata sviluppata una metodologia ad hoc, che consentisse di approfondire gli indicatori rilevati e portasse a segnalazioni più dettagliate possibili. Da qui la creazione di una figura,

l'analista, che, abilitato e formato all'uso di due banche dati indispensabili (Camera di Commercio e Agenzia delle Entrate), può avviare accertamenti più approfonditi, ricercando, raccogliendo e aggregando dati da trasmettere alla Uif.

Nel concreto, la modalità sviluppata richiede:

- la realizzazione di due tabelle excel riepilogative dei dati riguardanti la società o associazione e le persone fisiche note;
- l'acquisizione delle schede anagrafiche dell'Agenzia delle Entrate relative alla società o associazione e alle persone fisiche note;
- l'acquisizione degli atti del registro della società o associazione e delle persone fisiche note e la conseguente realizzazione di una tabella excel riepilogativa di tali dati.

"Dopo avere provveduto alla raccolta di dati e informazioni" ci dice Ricciardelli, "è possibile effettuare una prima valutazione delle risultanze, il cui esito può condurre a eseguire ulteriori approfondimenti concernenti sia le capacità reddituali dichiarate dalle parti considerate sia l'attuazione del medesimo insieme di ricerche rispetto ai nuovi soggetti emersi, siano essi persone fisiche o società. Raggiunto il livello di approfondimento ritenuto adeguato per le finalità di accertamento, sulla base dei dati così raccolti e riepilogati si potrà procedere alla realizzazione di organigrammi riassuntivi, che descrivono i collegamenti ricostruiti tra società e società, tra società e persone fisiche, tra persone fisiche e persone fisiche, e alla stesura della relazione riepilogativa dell'insieme degli aspetti ritenuti di interesse, con l'evidenziazione delle operatività ritenute sospette. Solo a questo punto potrà essere formalizzata, a cura del personale abilitato a farlo, la comunicazione alla Uif, allegando alla stessa la relazione, le tabelle e gli organigrammi di cui sopra, come previsto dalle indicazioni del Direttore della Uif". ■